

VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI AMBULANZE PER LE ASL DELLA REGIONE ABRUZZO.

In data 7 aprile 2016, alle ore 14,30, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara, alla presenza di:

- Dott.ssa Tiziana Petrella, direttore UOC ABS, in qualità di autorità di gara e RUP e dal dr. Roberto Petri, funzionario verbalizzante,

viene aperta una seduta straordinaria, finalizzata all'esame delle considerazioni pervenute sulla gara in intestazione.

Preliminarmente si dà atto che, nel corso della seduta dello scorso 29 marzo 2016, le Ditte BONESCHI, ORION e MARIANI ALFREDO & Figlio, venivano escluse per NON aver provveduto, entro il termine di scadenza della gara, al pagamento dei contributi ANAC per i lotti di partecipazione.

La motivazione della esclusione è stata basata, sostanzialmente, sulla analoga previsione contemplata dall'ANAC nella Determinazione n. 1/2015, in cui si legge " Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ".

Inoltre, poiché tale obbligo è disposto dalla legge, l'Autorità di gara ha ritenuto che lo stesso si imponesse ai partecipanti anche laddove non riportato espressamente nel disciplinare di gara, in quanto, come più volte ricordato dall'Anac e anche dalla giurisprudenza, l'onere di versamento del contributo per la partecipazione alla gara, in quanto prescritto dalla legge, deve essere assolto a pena di esclusione, anche quando non previsto espressamente dalla lex specialis di gara (ex multis, Deliberazione n. 4 Adunanza del 25 gennaio 2012, parere n. 30 del 9 febbraio 2011, delibera n. 42 dell'8 Luglio 2010; sentenza n. 213/2015 Sezione Terza Quater del TAR Lazio dell' 8 gennaio 2015, in cui il Giudice capitolino ha affermato che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce requisito di partecipazione e la sua mancanza è causa di esclusione, indipendentemente se tale adempimento sia previsto, o meno, nel bando di gara).

In conseguenza della notifica delle disposte esclusioni, le Ditte ORION e la MARIANI ALFREDO & Figlio, hanno espresso la propria opposizione, insistendo e sottolineando, sostanzialmente, i seguenti aspetti:

- il disciplinare di gara non ha previsto un termine entro cui effettuare il pagamento, ingenerando la convinzione che l'obbligo potesse essere assolto anche successivamente;
- entrambe le Ditte – successivamente alla disposta esclusione - hanno effettuato il pagamento per i lotti di partecipazione (la Ditta Mariani Alfredo & Figlio risulta aver effettuato il pagamento solo per due dei 4 lotti di partecipazione), a dimostrazione del fatto che il pagamento possa essere effettuato anche successivamente al termine di scadenza.

Al riguardo l'autorità di gara ritiene di esprimere le seguenti considerazioni.

Il comma 1 ter dell'art. 46, del D.Lgs 163/2006, (introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), contempla che " ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara" , possa essere assoggettata al soccorso istruttorio introdotto al comma 2 bis dell'art. 38 del citato decreto (la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere..... In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara") .

- L'applicazione del soccorso istruttorio è assoggettato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Stante la ampiezza delle fattispecie di irregolarità documentali suscettibili di soccorso istruttorio, effettivamente non si comprendono le ragioni per le quali dovrebbe essere impedita l'integrazione postuma del pagamento del contributo , e la produzione successiva della relativa attestazione documentale.

Né si ritiene che a tale integrabilità successiva si oppongano le altre fattispecie impeditive della facoltà ausiliatrice in argomento, pure previste dal comma 1 ter citato, in quanto, il mancato pagamento del contributo in parola non determina né implica situazioni di " incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta", né di "violazione del principio di segretezza delle offerte."

Pertanto, ad un riesame della questione, si ritiene che sussistano maggiori argomenti a favore della applicabilità del soccorso istruttorio anche alla fattispecie in esame (mancato pagamento del contributo CIG), di quanti ve ne siano a favore della sua esclusione

Inoltre, l'esclusione in argomento ha riguardato tre dei sette partecipanti alla gara, onde un'applicazione della norma in materia di soccorso istruttorio maggiormente orientata alla sua finalità sostanziale – evitare esclusioni basate su formalismi non incidenti sulla reale capacità di competere dei Fornitori – appare anche in grado di ampliare il grado di concorrenzialità ottenibile nella specifica procedura.

Naturalmente, l'omissione in parola - di cui verrebbe a consentirsi l'integrazione sostanziale (pagamento del contributo CIG) e documentale (produzione della relativa attestazione), non può non essere qualificata quale "irregolarità essenziale", da assoggettare, conseguentemente, al pagamento della sanzione – da parte delle Ditte concorrenti inadempienti - pari all'1 per mille del valore dei lotti di partecipazione.

Pertanto, l'Autorità di gara dispone:

1. che le Ditte **BONESCHI, ORION e MARIANI ALFREDO & Figlio**, siano riammesse alla gara, con riserva di integrazione del pagamento CIG, relativamente ai lotti cui ciascuna ditta ha dichiarato di voler partecipare, come sotto riportato:
 - BONESCHI LOTTI 2 e 4
 - ORION , lotti 1, 2 3 e 4,
 - MARIANI ALFREDO & Figlio, lotti 1, 2, 3 e 4;
2. Di dare atto che:
le Ditte sotto riportate hanno già corrisposto – producendone la relativa attestazione, il contributo CIG relativamente ai lotti a fianco di ciascuna indicati:
 - La ORION ha già corrisposto – producendone la relativa attestazione, il contributo CIG relativamente ai lotti 1, 2 3 e 4,
 - La MARIANI ALFREDO & Figlio, ha già corrisposto – producendone la relativa attestazione, il contributo CIG relativamente ai lott 1 e 4, onde quest'ultima dovrà corrispondere il contributo anche per i lotti 2 e 3;
 - La BONESCHI dovrà corrispondere il contributo – producendone la relativa attestazione – per i lotti 2 e 4;



3. Di confermare, a carico delle Ditte sotto indicate, quanto già rilevato e verbalizzato nella seduta pubblica del 29 marzo, sotto riportato:

- DITTA BONESCHI: " *la seconda referenza bancaria (rilasciata dalla Banca UNICREDIT), non contiene elementi atti a consentirne la riconduzione alla presente gara; a tal fine verrà richiesta dichiarazione integrativa alla Ditta concorre (da rilasciarsi dall'istituto emittente la dichiarazione incompleta)*"
- DITTA MARIANI ALFREDO E FIGLIO: " *la seconda referenza bancaria (rilasciata dalla banca VIBANCA), non contiene elementi atti a consentirne la riconduzione alla presente gara; a tal fine verrà richiesta dichiarazione integrativa alla Ditta concorre (da rilasciarsi dall'istituto emittente la dichiarazione incompleta).*"

5. che le Ditte BONESCHI, ORION e MARIANI ALFREDO & Figlio, corrispondano la sanzione, come sotto determinata:

- BONESCHI LOTTI 2 e 4: € 1,400,00,
- ORION , lotti 1, 2 3 e 4: € 2.600,00;
- MARIANI ALFREDO & Figlio, lotti 1, 2, 3 e 4: € 2.600,00.

La seduta viene chiusa alle ore 15,50.

Copia del presente verbale verrà inviato tutte le Ditte concorrenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Tiziana Petrella

Roberto Petri

